



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento  
(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 212 del 2012, proposto da:  
PVB Solutions S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di capogruppo mandataria di costituenda a.t.i. con Cristoforetti Servizi Tecnologici S.r.l., Trentina Calore S.r.l. e Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop., rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvio Bozzi e Paolo De Nardis e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Trento, piazza Mosna, n. 25

***contro***

Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Colpi e con domicilio eletto presso l'Avvocatura comunale in Trento, via Calepina, n. 12

***nei confronti di***

- Siram S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria di a.t.i. con Grisenti S.r.l. e

Leveghi S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Bianchini e Daria de Pretis e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Trento, via SS. Trinità, n. 14;

- Leveghi S.r.l., non costituita in giudizio;
- Grisenti S.r.l., non costituita in giudizio;
- C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vannicelli e con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Trento, via Calepina, n. 50

***per l'annullamento***

\* quanto al ricorso principale:

- del provvedimento del Comune di Trento del 18 giugno 2012, avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio di gestione integrata degli impianti degli immobili di pertinenza dell'Amministrazione comunale;

- dell'attività della commissione di gara e della lex specialis esperita ai sensi della determinazione dirigenziale del 31.5.2011;

e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente concluso, nonché per il riconoscimento del diritto della ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto, anche subentrando nel contratto eventualmente stipulato, ovvero, in via subordinata, per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente;

\* quanto al ricorso incidentale introdotto da Siram S.p.a.:

- di tutti i verbali delle sedute della Commissione di gara (e, in particolare, di quelli relativi alla prima, seconda e terza seduta

pubblica del 4 ottobre 2011, del 29 marzo 2012, del 30 marzo 2012, alla seduta del 14 giugno 2012, nonché di quelli relativi alle sedute dei giorni 17, 19, 21 e 28 ottobre 2011; 7, 10, 14, 17, 21 e 30 novembre 2011; 7, 15 e 28 dicembre 2011; 11, 13, 18 e 23 gennaio 2012; 1, 7, 9, 20, 27 e 28 febbraio 2012; 5, 6, 14, 15 e 22 marzo 2012, oltre a quelli non espressamente menzionati, anche non noti);

- di tutti gli ulteriori atti relativi alla procedura aperta di causa, limitatamente alle parti in cui è stata disposta l'ammissione della costituenda a.t.i. tra PVB Solutions S.p.a., Cristoforetti Servizi Tecnologici S.r.l., Trentina Calore S.r.l. e Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop. e la relativa offerta è stata considerata ammissibile;

\* quanto al ricorso incidentale introdotto da C.N.S.:

- di tutti i verbali delle sedute della Commissione di gara e di tutti gli ulteriori atti relativi alla procedura aperta di causa con riguardo alle parti in cui è stata disposta l'ammissione della costituenda a.t.i. tra PVB Solutions S.p.a., Cristoforetti Servizi Tecnologici S.r.l., Trentina Calore S.r.l. e Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop. e la relativa offerta è stata considerata ammissibile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trento;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Siram S.p.a.;

Visto il ricorso incidentale proposto da Siram S.p.a.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio da C.N.S.;

Visto il ricorso incidentale proposto da C.N.S.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2013 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

1. Con deliberazione della Giunta comunale del 9 maggio 2011 e con determinazione dirigenziale del 31 maggio 2011 il Comune di Trento ha indetto una gara per l'appalto del servizio di gestione integrata degli impianti termici (inclusa la fornitura del combustibile), nonché degli impianti di climatizzazione, elettrici, fotovoltaici, di trasmissione dati, telefonici, antintrusione e antincendio degli immobili di pertinenza dell'Amministrazione.

Con bando di gara del 1 giugno 2011 è stato fissato l'importo complessivo annuo presunto a base d'appalto, pari a 3.540.625,00 €; la durata del contratto per 5 anni decorrenti dalla data di consegna degli immobili e il criterio di aggiudicazione mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi in base ai seguenti parametri: offerta tecnica, punti 600; prezzo, punti 400.

Alla Stazione appaltante sono giunte 3 offerte.

2. Al termine della procedura comparativa delle offerte tecniche il raggruppamento capeggiato da Siram si è collocato al primo posto ottenendo 600 punti, seguito da C.N.S. con 597,66 punti e quindi dal raggruppamento PVB Solutions con 539,18 punti.

3. All'esito dell'esame della parte economica delle offerte il concorrente C.N.S. è stato escluso dalla procedura perché una voce dell'elenco dei prezzi unitari non era stata compilata indicando il prezzo offerto.

C.N.S. ha impugnato detto provvedimento ma sia questo Tribunale (con sentenza 20.12.2012, n. 376) sia il Consiglio di Stato (con sentenza 18.2.2013, n. 976) hanno confermato la legittimità della disposta esclusione.

4. All'esito della valutazione delle altre due offerte economiche, l'a.t.i. tra le imprese Siram, Leveghi e Grisenti si è graduata in prima posizione, con complessivi 1.000 punti, mentre l'a.t.i. PVB Solutions si è collocata al secondo posto ottenendo complessivi 812,886861 punti (dei quali 273,706861 per la parte economica).

5. Tuttavia, in applicazione dei criteri di cui all'art. 86 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, l'offerta vincitrice è risultata anormalmente bassa. La Stazione appaltante ha pertanto chiesto giustificazioni con note del 30 marzo e del 3 maggio 2012, fornite dall'impresa interessata in data 17 aprile e 9 maggio 2012.

L'Amministrazione comunale ha concluso l'istruttoria il successivo 9 giugno 2012 ritenendo l'offerta affidabile e disponendo l'aggiudicazione definitiva all'a.t.i. Siram.

6. La società PVB ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, oltre agli altri atti indicati in epigrafe, deducendo le seguenti censure in diritto:

I - violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 87 del D.Lgs.

12.4.2006, n. 163; eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento in relazione all'erronea valutazione di non anomalia dell'offerta Siram, la quale ha offerto un ribasso del 19,1% a fronte del 12,86% offerto da PVB, attuale gestore del servizio. Da ciò essa deduce che le valutazioni con cui l'Amministrazione ha ritenuto giustificata l'offerta vincitrice sarebbero censurabili per profili attinenti al consumo di combustibile gas metano (inferiore dell'8% rispetto al dato storico), al costo del lavoro (posto che circa 2591 ore sono state attribuite ai costi generali), agli oneri della sicurezza da rischio aziendale (che non sarebbero stati indicati) e ai costi per imprevisti (per i quali sarebbero stati indicati due valori diversi).

II - Violazione della lett. B) della sez. II del paragrafo VI del bando di gara, per omessa indicazione del tipo di raggruppamento che le imprese in a.t.i. intendevano costituire.

III - Violazione dell'art. 38, comma 1, lett. c), c.c.p. ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, perché non sarebbero state prodotte le dichiarazioni sulla non sussistenza del c.d. pregiudizio penale riguardanti componenti del consiglio di amministrazione, procuratori e amministratori dell'incorporata Siram Sì.

In via subordinata, al fine di ottenere l'annullamento dell'intera procedura di gara, PVB ha dedotto anche i seguenti motivi:

IV - violazione degli artt. 86 e 75 c.c.p. e dell'art. 120 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e sviamento.

Il bando non avrebbe sufficientemente dettagliato i criteri di

valutazione, così riservando un potere eccessivamente ampio alla commissione di gara; non sarebbero state prestabilite le formule per l'attribuzione dei punteggi; vi sarebbe errata determinazione dell'importo della cauzione provvisoria;

V - violazione del principio di buona amministrazione, dell'art. 78 c.c.p., dell'art. 38 del regolamento comunale sulla disciplina dei contratti; eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria, per l'asserita insufficienza della verbalizzazione dei lavori della commissione che ha valutato la parte tecnica delle offerte la quale, inoltre, disattendendo principi di concentrazione e di continuità, si è riunita 28 volte in più di 5 mesi;

VI - violazione del principio di buona amministrazione; sotto diverso profilo, ancora violazione dell'art. 78 c.c.p. e dell'art. 38 del regolamento comunale sulla disciplina dei contratti, sul rilievo che, nella quarta seduta, la commissione tecnica avrebbe delegato attività istruttoria ad un componente senza dare successivamente conto dei risultati e dell'approvazione degli stessi da parte del plenum.

Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento del danno, sia in forma specifica che, in subordine, per equivalente.

7. Si è costituita in giudizio l'intimata Amministrazione comunale chiedendo la reiezione del ricorso nel merito.

8. Si è costituita in giudizio anche la controinteressata Società Siram, concludendo anch'essa per la reiezione del ricorso.

9. Contestualmente, la controinteressata ha introdotto ricorso

incidentale impugnando i verbali di gara per la parte in cui è stata valutata l'offerta PVB, deducendo i seguenti motivi:

i - violazione degli artt. 37, 73 e 74 c.c.p., violazione del paragrafo VI, sez. II, lett. B), del bando; eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, violazione del principio di affidamento dei concorrenti in relazione alla corretta applicazione delle norme regolatrici delle pubbliche gare e di parità di trattamento dei concorrenti.

La ricorrente incidentale asserisce che l'offerta dell'a.t.i. PVB avrebbe dovuto essere esclusa perché le singole imprese componenti il raggruppamento misto non avrebbero dichiarato né le quote di partecipazione né le quote di esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto;

ii - violazione degli artt. 73, 74 e 76 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, violazione del paragrafo VI, cap. 3, punto A1) – offerta tecnica, lett. c), del bando; difetto di istruttoria, violazione dei principi generali di trasparenza, imparzialità e buon andamento;

iii - violazione del paragrafo VII del bando; difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta; violazione del principio della par condicio.

La ricorrente incidentale lamenta, inoltre, che gli elaborati progettuali di PVB non avrebbero indicato la riduzione sul prezzo di ciascun circuito, ma esposto solo il valore aggregato a livello di edificio; che negli elaborati dell'offerta tecnica sarebbero stati inseriti elementi di natura economica, poiché, indicando sia il risparmio annuo che la percentuale di sconto sulla tariffa, con una semplice operazione



matematica si determinerebbe l'importo offerto; l'indeterminatezza dell'offerta, in quanto gli sconti su tariffa riportati nell'offerta economica sarebbero superiori alle riduzioni sul canone indicate nell'offerta tecnica.

10. Anche C.N.S., a cui il ricorso introduttivo è stato notificato successivamente a seguito della sua provvisoria riammissione alla gara, ha introdotto ricorso incidentale impugnando i verbali di gara nella parte in cui è stata ammessa alla procedura l'offerta PVB e deducendo:

- violazione dell'art. 37 c.c.p., violazione del paragrafo VI, cap. 3, sez. II, del bando di gara; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifeste; violazione del principio di parità di trattamento dei concorrenti.

11. In prossimità dell'udienza le parti hanno depositato ulteriore documentazione e presentato memorie conclusionali e di replica.

12. Alla pubblica udienza del 7 marzo 2013 il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione.

## DIRITTO

1. Pregiudizialmente, occorre dichiarare improcedibile per difetto di legittimazione il ricorso incidentale di C.N.S.

Invero, con la menzionata sentenza del Consiglio di Stato 18.2.2013, n. 976, è stata definitivamente accertata la legittimità del provvedimento di esclusione di C.N.S. dalla gara in questione.

Di conseguenza, l'esclusione definitiva di C.N.S. ha posto quest'ultimo nelle stesse condizioni di un soggetto rimasto estraneo

alla gara. Pertanto, è venuta meno la legittimazione ad introdurre un ricorso per la procedura di causa, atteso che la relativa titolarità spetta esclusivamente ai soggetti che hanno legittimamente partecipato alla gara ( C.d.S., Ad.Pl. 7.4.2011, n. 4 ).

2. Come esposto in fatto, con i primi tre motivi del ricorso introduttivo l'a.t.i. PVB Solutions lamenta che l'offerta del raggruppamento Siram, aggiudicatario, presenterebbe profili di inammissibilità, sia per la sua asserita insostenibilità economica, sia per la mancata produzione di dichiarazioni obbligatorie. In via subordinata, la ricorrente deduce ulteriori tre motivi che, se accolti, porterebbero all'annullamento dell'intera procedura di gara.

A sua volta, l'aggiudicataria capogruppo Siram ha impugnato incidentalmente gli atti della procedura denunciando l'inammissibilità dell'offerta del raggruppamento capeggiato da PVB Solutions per indeterminatezza, a causa dell'omessa indicazione sia delle quote di partecipazione delle imprese al raggruppamento che delle quote di esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, in violazione dell'art. 37, commi 13 e 4, del Codice dei contratti pubblici e della disciplina di gara.

3. Assume, allora, carattere necessariamente pregiudiziale l'esame del ricorso incidentale c.d. "*escludente*", anche se la ricorrente principale allega l'interesse strumentale alla rinnovazione dell'intera procedura (cfr., C.d.S., sez. V, 5.9.2011, n. 4981), in quanto diretto a far valere ragioni che potrebbero condurre, per l'appunto, ad escludere dalla gara la ricorrente PVB e, quindi, a far venir meno la sua

legittimazione a richiedere l'annullamento dell'aggiudicazione de qua ( C.d.S., Ad.Pl., 7.4.2011, n. 4).

4. Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato.

5a. Si ricorda che l'art. 37, comma 4, del Codice dei contratti pubblici prevede che nell'offerta di forniture o servizi debbono essere specificate "*le parti del servizio*" o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Conformemente, la disciplina speciale di gara, e a "*pena di esclusione*", aveva richiesto l'espressa indicazione del tipo di associazione temporanea e delle parti del contratto che sarebbero state eseguite da ciascuna impresa, con dettagliato riferimento alle singole prestazioni comprese nell'appalto ed indicate nel paragrafo I del bando (cfr., pagg. 29 e 20 del bando).

5b. Da ciò una prima conclusione: dalla piana lettura delle chiarissime disposizioni di gara risultano in parte inconferenti e in parte erronee le argomentazioni difensive di PVB sulla asserita equivocità delle clausole del bando: pagg. 8 e 9 memoria depositata il 19.2.2013.

6. Proseguendo nell'esame della documentazione di gara, il Collegio osserva poi che le società componenti il raggruppamento capeggiato da PVB hanno dichiarato che, in caso di aggiudicazione, intendevano costituire un'associazione temporanea di tipo "*misto*", specificando di seguito:

a) - che le "*parti*" del servizio che sarebbero eseguite in orizzontale da 3 imprese (la mandataria PBV e le mandanti Cristoforetti Servizi Energia e Trentina Calore) erano, per ciascuna di esse, le seguenti:

--- “*quota parte*” del servizio principale, gestione e manutenzione degli impianti termici e assunzione della qualifica di “terzo responsabile” dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure di contenimento dei consumi energetici, ex art. 1, comma 1, lett. o), del DPR 26.8.1993, n. 412, sul contenimento dei consumi di energia;

--- “*quota parte*” inerente l'esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva;

--- “*quota parte*” inerente l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici, fotovoltaici, trasmissione dati, ...;

--- e, per alcuni servizi menzionati, “*nei limiti della propria classifica SOA*”;

b) - che le “*parti*” del servizio che sarebbero state eseguite in a.t.i. orizzontale da tutte e quattro le imprese riguardavano i lavori di riqualificazione tecnologica e di adeguamento normativo;

c) - che la “*parte*” del servizio che sarebbe stata eseguite in a.t.i. orizzontale da due imprese (la capogruppo PVB e Consorzio Lavoro Ambiente) concernevano l'esercizio e la manutenzione di impianti elettronici speciali;

d) - che C.L.A. avrebbe eseguito lavorazioni e servizi nella misura massima del 20% dell'importo complessivo (comprensivo di alcune attività svolte in verticale, quali esercizio e manutenzione chiusure motorizzate, manutenzione attrezzature antincendio, ecc. (cfr., doc. n. 4 in atti della ricorrente incidentale).

Giova qui rammentare che la forma intermedia di a.t.i. “*mista*” combina le caratteristiche dell'a.t.i. orizzontale (caratterizzata dal fatto

che le imprese sono portatrici delle medesime competenze per l'esecuzione delle prestazioni costituenti l'oggetto dell'appalto) con quelle dell'a.t.i. verticale (connotata invece dalla presenza di imprese mandanti provviste di capacità per prestazioni secondarie scorporabili). Ne consegue che in un'a.t.i. mista, che vede una mandante eseguire uno o più determinati servizi secondari, sono possibili sub-raggruppamenti orizzontali che frazionano tra loro la prestazione principale e altre prestazioni secondarie.

Nel caso di specie, infatti, la prestazione principale "*gestione e manutenzione degli impianti termici*" e le prestazioni secondarie n. 2 e n. 3 del paragrafo I del bando sarebbero state eseguite dalla mandataria e da altre due imprese in raggruppamento orizzontale; la prestazione secondaria n. 6 sarebbe stata eseguita da due imprese in raggruppamento orizzontale; i lavori di riqualificazione tecnologica sarebbero stati eseguiti da tutte le società in orizzontale: il tutto, però, in una non precisata "*quota parte*". Solo le prestazioni secondarie nn. 5, 7 e 8 dello stesso paragrafo I sarebbero state eseguite da una sola impresa.

7a. Ricorda ora il Collegio che la previsione contenuta nel comma 4 del citato art. 37 - sull'obbligo di indicare in sede di presentazione dell'offerta le "*parti*" di servizio da imputare a ciascun operatore raggruppato - persegue la finalità di consentire l'accertamento dell'impegno e dell'idoneità delle imprese a svolgere effettivamente le "*parti*" di servizio indicate, cioè della coerenza dell'offerta con i requisiti di partecipazione e, in definitiva, della sua serietà e

affidabilità (C.d.S., sez. IV, 2.11.2009, n. 6786; sez. V, 18.8.2009, n. 5098; sez. V, 14.1.2009, n. 98).

Poiché l'istituto dell'associazione temporanea non pone in essere un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che lo compongono, è onere di ciascuna documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per l'affidamento di quell'appalto. L'indicazione delle parti del servizio imputabili alle singole imprese, già associate o associande, si rende dunque necessaria per evitare l'esecuzione di parti rilevanti dell'appalto da parte di soggetti sprovvisti delle qualità occorrenti.

Ne consegue che l'offerta contrattuale che non contiene la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese deve infatti ritenersi "*parziale e incompleta*", non permettendo di individuare l'esecutore di una determinata prestazione nell'ambito dell'a.t.i., così rimanendo indeterminato il profilo soggettivo della prestazione offerta.

Ciò, a maggior ragione, nei raggruppamenti orizzontali, per i quali, altrimenti, la Stazione appaltante non sarebbe in grado di effettuare le verifiche circa la coerenza tra requisiti di partecipazione ed entità delle prestazioni assunte dalle imprese (cfr., C.d.S., sez. IV, n. 6786 del 2009, cit.).

7b. I ricordati assunti hanno trovato recente conferma dall'Adunanza Plenaria che, con riferimento a tutte le forme di raggruppamenti temporanei, sia costituiti che costituendi, ha precisato come l'obbligo in questione sia espressione di un principio generale, senza distinzioni

tra raggruppamenti verticali o orizzontali, o tra tipologia delle prestazioni (principali o secondarie, scorporabili o unitarie) e senza possibilità di regolarizzazione postuma o integrativa; questo rigore si spiega, oltretutto, con l'esigenza di evitare la partecipazione fittizia di imprese che poi, in realtà, non effettuano le prestazioni oggetto della gara [cfr., Ad.Pl. 13.6.2012, n. 22 (sulla disciplina dettata dall'art 11, comma 2, D.Lgs. 17.3.1005, n. 157) e 5.7.2012, n. 26 (sulla disciplina di cui all'art. 37, comma 4, del D.Lgs 12.4.2006, n. 163)].

8a. In applicazione dei predetti principi risulta, dunque, che la generica dizione "*quota parte*" utilizzata da ognuna delle imprese costituenti l'a.t.i. PVB per indicare le parti di servizio che sarebbero state eseguite da ciascuna di esse in orizzontale non è idonea ad integrare il requisito richiesto dal comma 4 dell'art. 37 e dalla disciplina di gara (cfr., lett. e) della lett. B) della sez. II del paragrafo VI del bando).

Né torna utile alla ricorrente PVB l'insegnamento delle citate decisioni dell'Ad. Plenaria del Consiglio di Stato, per cui l'obbligo di indicare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli può ritenersi assolto sia in termini descrittivi, da cui sia comunque evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, ovvero in termini percentuali.

Infatti, nel caso in esame, la descrizione delle singole parti dei servizi è identica per tutte le imprese partecipanti, ove esse dichiarano di eseguire quei servizi in senso orizzontale: in altri termini, ogni operatore avrebbe eseguito lo stesso tipo di prestazione senza però

indicarne la quantità. Inoltre, mancando a monte una distinta indicazione di puntuali quote di partecipazione all'a.t.i. (perché non espressamente richiesta dalla disciplina di gara), ossia di un termine di raffronto quantitativo, la dizione “*quota parte*” non ha alcun significato concreto.

Risulta, pertanto, indefinita l'identità del soggetto tenuto ad adempiere la prestazione (cfr., C.d.S., sez. V, n. 98 del 2009, cit.).

8b. Né si può sostenere la sufficienza dell'indicazione del possesso dei requisiti “*minimi*” di partecipazione prescritti dal bando per la mandataria e per le mandanti, in quanto essi dovevano solo essere “*coerenti*” con le parti di esecuzione del contratto ma non necessariamente coincidere, poiché le effettive quote di esecuzione avrebbero ben potuto essere sia uguali sia inferiori rispetto alle teoriche capacità di ciascuna impresa. Ecco da ciò l'indefettibile esigenza che l'Amministrazione aggiudicatrice verifichi non solo il possesso dei requisiti prescritti in capo ai soggetti che provvederanno ad eseguire le prestazioni ma anche le modalità di ripartizione di quelle prestazioni fra le imprese e il rispetto della “*coerenza*” tra requisiti e prestazioni, affinché un'impresa non esegua parti del servizio in misura percentuale superiore alle proprie capacità.

8c. Neppure giova alla difesa della ricorrente sostenere che tale obbligo rileverebbe solo in sede di esecuzione del contratto, tenuto conto che l'Amministrazione ha l'esigenza di effettuare il puntuale controllo preliminare che i requisiti di idoneità sia tecnico-organizzativa che economico-finanziaria dei concorrenti



corrispondano alle prestazioni da essi dichiarate, anche allo scopo, che tale verifica non venga elusa tramite modificazioni soggettive, in corso di gara (cfr., C.d.S., sez. IV, n. 6786 del 2009, cit.); ciò, oltretutto, in violazione dei principi di trasparenza e di affidabilità che caratterizzano le procedure di gara (cfr., C.d.S., Ad.Pl. n. 26 del 2012, cit.).

9. La fondatezza del primo motivo di ricorso incidentale comporta l'assorbimento delle altre censure.

Il raggruppamento PVB, quindi, avrebbe dovuto essere escluso e pertanto esso non ha più alcun titolo per impugnare gli atti di gara, neppure con lo scopo di provocarne l'integrale riedizione. Dalla perdita del titolo di partecipazione consegue il venir meno della legittimazione all'introduzione del ricorso principale il quale risulta, di conseguenza, improcedibile (cfr., C.d.S., Ad. Pl., n. 4 del 2011, cit. e C.d.S., sez. III, 27.9.2012, n. 5111).

10. Quanto alle spese del giudizio sussistono le ragioni, visto l'accoglimento del ricorso incidentale e la mancata verifica della legittimità dell'aggiudicazione (valutabile solo in presenza di un ricorso principale ammissibile - cfr., T.R.G.A. Trento 20.12.2012, n. 377), per disporre la loro compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 212 del 2012,

- quanto al ricorso incidentale di C.N.S., lo dichiara improcedibile;

- quanto al ricorso incidentale di Siram S.p.a., lo accoglie;
- per l'effetto, dichiara improcedibile il ricorso principale.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere

Alma Chiettini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)